

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINI, MANIERI, BESSO CORDERO,  
IULIANO, FIORILLO, DI BENEDETTO, GIORGIANNI, MUNDI,  
CORTELLONI e LAURIA Baldassare**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1998**

Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, in materia di  
revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e  
dirigenziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 15 dicembre 1990, n. 395, che prevede la riforma e smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia e la sua trasformazione in Corpo di polizia penitenziaria, ha, di fatto, omesso di prevedere compiutamente e organicamente, all'interno del nuovo Corpo, i quadri direttivi e dirigenziali dell'ex carriera direttiva e dirigenziale dei direttori amministrativi penitenziari. Ai sensi dell'articolo 40 della predetta legge, infatti, gli attuali collaboratori d'istituto di VII livello, direttori penitenziari di VIII livello, direttori coordinatori penitenziari di IX livello, primi dirigenti, dirigenti superiori e dirigenti generali sono stati equiparati economicamente e giuridicamente ai funzionari e dirigenti della Polizia di Stato senza che però divenissero poliziotti a tutti gli effetti, come invece ha previsto la legge 1° aprile 1981, n. 121, per gli allora commissari di polizia. Anche gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia ancora in servizio nell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 395 del 1990, hanno ottenuto incentivi pensionistici e di carriera senza, però, alcun riconoscimento professionale nè collocazione specifica all'interno del Corpo, tanto da rimanere militari e, appunto, ufficiali di un Corpo che non esiste più.

Alla mancanza di quadri direttivi e dirigenziali del personale del Corpo di polizia penitenziaria si aggiunge, altresì, la mancanza di personale che espleta funzioni amministrativo-contabili, sanitarie, tecniche, psico-socio-pedagogiche e informatiche.

È emersa, di conseguenza, l'esigenza di modificare alcune norme legislative che riguardano l'ordinamento del Corpo di poli-

zia penitenziaria e di riflesso l'organizzazione complessiva dell'amministrazione penitenziaria, anch'essa trasformata da direzione generale degli istituti di prevenzione e pena in Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La mancata previsione da parte del legislatore dei quadri dirigenziali e direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, a ordinamento civile, ha infatti determinato una situazione anomala in quanto lo stesso risulta essere acefalo e disgregato, e privo di un ruolo di comando. Manca, nella polizia penitenziaria, quell'organica immedesimazione esistente negli altri corpi di polizia tra, ad esempio, questore ed agente di polizia di Stato, comandante di compagnia e carabiniere semplice, eccetera.

Oltre a ciò, allo stato attuale, si evidenzia all'interno degli istituti penitenziari la mancanza di univocità d'indirizzo e coordinamento tra le varie figure professionali e, in particolar modo, emerge la palese conflittualità tra direttori e dirigenti amministrativi ed appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, senza nemmeno considerare le altre numerose professionalità esistenti all'interno dell'amministrazione penitenziaria (circa cento diversi profili professionali).

Con il presente disegno di legge si intende perciò colmare un vuoto legislativo nell'ambito dell'organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria - fatto salvo il diritto di opzione per gli appartenenti all'ex carriera direttiva che preferiscano rimanere nell'ambito del comparto «ministeri» - favorendo così, finalmente, l'organicità, l'uniformità e l'immedesimazione necessarie, all'interno di un corpo di polizia, per corretti e migliori rapporti gerarchici, peraltro

già previsti tra i funzionari direttivi e dirigenziali e gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

Contestualmente si vogliono correggere alcune macroscopiche contraddizioni che si rilevano a una lettura approfondita ed attenta della legge n. 395 del 1990, ed altresì riconoscere, sulla scorta di una provata idoneità, accompagnata dalla prevista anzianità di servizio, la possibilità per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria di crescere professionalmente, attraverso un riordino equilibrato e ragionevole degli organici, al fine ultimo di assicurare la legalità e l'efficienza del servizio istituzionale penitenziario, anche attraverso un confronto numerico delle qualifiche e degli organici di altre forze di polizia, specificamente della Polizia di Stato. Si è convinti, infatti, che è la tipologia della struttura organizzativa complessiva del personale lo strumento principale sul quale intervenire per dare sostanzialmente, in un'ottica d'imparzialità e di buona amministrazione, le condizioni necessarie di efficienza ed efficacia, e perciò di effettiva legalità, all'amministrazione penitenziaria che attualmente non sembra più in grado di gestire con intelligenza, coerenza, trasparenza ed adeguata autorevolezza sia il cospicuo numero di agenti che compongono il Corpo di polizia penitenziaria che la popolazione detenuta, in crescita continua.

Con il presente disegno di legge si vuole, altresì, dare definitiva soluzione alla conflittualità tra i vari ruoli professionali prevedendo sei settori operativi distinti, con funzioni e competenze diverse, per ognuno dei quali è previsto uno sbocco di carriera in senso verticale, fino a dirigente superiore.

Si fa ovviamente eccezione per il settore del personale che espleta funzioni di polizia, per il quale è previsto uno sbocco apicale fino a dirigente generale. Si avrebbe, così, una progressione di carriera separata dei vari settori (settore del personale che espleta funzioni informatiche, settore del personale che espleta funzioni amministrativo-contabili, settore del personale che

espleta funzioni sanitarie, settore del personale tecnico, settore del personale che espleta funzioni di polizia, settore del personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche).

Tale differente previsione è motivata dal fatto che uno dei dirigenti generali provenienti dal settore che espleta funzioni di polizia dovrà assumere l'incarico di vice direttore generale. L'altro vice direttore generale provverrà, invece, dalla carriera dei magistrati.

In altre parole, così come sostiene il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (SAPPE), che è il sindacato di categoria maggiormente rappresentativo del Corpo di polizia penitenziaria con circa 15.000 iscritti e che ha collaborato fattivamente all'estensione del presente disegno di legge, i settori amministrativo-contabile, sanitario, informatico e tecnico sono complementari (ma sussidiari) a quello del personale che espleta funzioni di polizia ed a quello psico-socio-pedagogico. Quindi, da un lato verrebbe soddisfatto il dettato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del detenuto condannato; dall'altro verrebbero soddisfatte le esigenze di sicurezza, ordine e disciplina (così come sancito dall'ordinamento penitenziario) senza le quali non è possibile dare attuazione ai programmi trattamentali e di recupero sociale del detenuto condannato.

La normativa vigente considera dal punto di vista funzionale i direttori degli istituti penitenziari (non, quindi, i direttori di centri di servizio sociale) superiori gerarchici degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria (articolo 9 della legge n. 395 del 1990), e questa è già una grossa anomalia necessariamente da correggere, atteso che gli stessi non appartengono al Corpo, ma sono funzionari e dirigenti amministrativi.

Tra i compiti d'istituto del direttore penitenziario, specificati dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge penitenziaria), approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, vi è quello di provvedere «al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, avvalendosi della collaborazione del personale civile e militare (ora non più tale, ai sensi della legge n. 395 del 1990), secondo le rispettive competenze». I direttori penitenziari, inoltre, possono fare parte dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza (a norma dell'articolo 4-bis della legge penitenziaria) e possono detenere, per legge, un'arma personale senza bisogno di una speciale autorizzazione (articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36). Sono molteplici, comunque, le attribuzioni rilevanti dal punto di vista degli atti e delle responsabilità che ad essi direttori derivano - si richiamano le numerose, anche recenti, disposizioni del codice di procedura penale, dell'ordinamento penitenziario, della legge n. 395 del 1990, eccetera - e che, pur salvandone la tipicità, li imparentano e li fanno coincidere, sostanzialmente, con i funzionari delle qualifiche più elevate delle forze dell'ordine, svolgenti funzioni sia di polizia amministrativa che giudiziaria, seppure solo informalmente (in quanto costantemente informano gli atti di polizia giudiziaria degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria).

Ciò, soprattutto, giustifica l'esigenza di colmare il vuoto legislativo dovuto all'assenza di un esplicito inserimento dei direttori penitenziari tra i pubblici ufficiali svolgenti funzioni di polizia giudiziaria, attribuendo ad essi la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e prevedendo il loro contestuale incorporamento nel Corpo di polizia penitenziaria. In tal modo, verosimilmente, si escluderà ogni deleterio e defaticante contenzioso con le autorità giudiziarie che, in relazione anche alla convenienza del momento, si pongono nei riguardi dei direttori talvolta come nei confronti di organi che svolgono attività di polizia giudiziaria, altre come nei confronti di meri pubblici ufficiali; valutazioni diverse che ingenerano fraintendimenti ed evidenti difficoltà che si riflettono sulla gestione degli appartenenti

al Corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non comprendono (essendo effettivamente incomprensibile) perchè essi abbiano funzioni di polizia giudiziaria mentre ai direttori penitenziari, loro superiori gerarchici, non siano riconosciute tali attribuzioni, e ciò è ancora più evidente nel periodo attuale in cui è in atto l'assunzione del servizio di traduzione dei detenuti su tutto il territorio nazionale, con nuovi delicati compiti istituzionali che abbisognano di specifiche competenze e professionalità adeguata. Non è possibile, insomma, immaginare di governare un «esercito» di oltre 40.000 poliziotti penitenziari senza che siano previsti, gerarchicamente e con chiarezza e spirito d'immedesimazione, quadri direttivi e dirigenziali del Corpo qualificati.

Questo disegno di legge prevede che gli ispettori in possesso del diploma di scuola media superiore accedano al medesimo ruolo direttivo, attraverso una specifica riserva dei posti messi a concorso. Si vuole inoltre dare la possibilità, sempre con una specifica riserva di posti *ad hoc*, a tutti gli appartenenti al settore del personale che espleta funzioni di polizia in possesso del diploma di laurea di partecipare al predetto concorso.

In sostanza, risulterebbe riduttivo un eventuale progetto che non prevedesse uno sbocco di carriera per l'attuale ruolo apicale del Corpo di polizia penitenziaria (ispettori), nonchè per coloro che sono in possesso del diploma di laurea, anche se non appartenenti al ruolo apicale.

Al momento, in ogni carcere dello Stato, per ciò che attiene il governo del personale di polizia, è presente la figura di un comandante di reparto, generalmente un ispettore, che, seppure fondamentale nell'inquadramento del reparto di polizia, rappresenta pur sempre un quadro intermedio, diversamente dalla Polizia di Stato dove invece vi sono, numerose, le figure dei commissari, dei primi dirigenti, dei questori, eccetera, che rendono più organico e funzionale il

ruolo gerarchico. L'esigenza di prevedere organicamente, nel Corpo di polizia penitenziaria stesso, come nella Polizia di Stato, i quadri direttivi e dirigenziali consegue anche alla necessità di omogeneizzazione del quadro complessivo delle forze dell'ordine.

Per evidenziare l'anomalia attualmente in essere, basti pensare che in Italia vi sono istituti di pena con migliaia di addetti (Poggioreale a Napoli, San Vittore a Milano, Le Vallette a Torino, Rebibbia a Roma, eccetera), che i direttori responsabili possono essere, e spesso sono, funzionari di VIII e IX livello e il comandante di reparto è un ispettore ordinario, mentre invece, per un funzionamento amministrativo ottimale e un più corretto governo del personale, ci vorrebbero dirigenti, numerosi direttori, ispettori-capo, ispettori e vice-ispettori e sovrintendenti. Ad aggravare ulteriormente il quadro complessivo della situazione, si aggiunga l'assenza ormai endemica di personale amministrativo (ragionieri, coadiutori, operatori ed assistenti amministrativi, eccetera).

Va tenuto presente, inoltre, che mancando quelli che, ad esempio nella Polizia di Stato, sono i cosiddetti ruoli tecnici, non vi sono all'interno delle carceri, generalmente, elettricisti, conduttori d'impianti tecnologici, idraulici, esperti tecnici di impianti di sicurezza attiva e passiva a controllo elettronico, tecnici per la prevenzione di incendi e gestione della sicurezza (peraltro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ed altre figure di personale. Ciò fa sì che solo attraverso contratti di manutenzione con ditte private si rimedia ad eventuali disfunzioni tecniche e frequenti guasti degli impianti in senso lato, purtroppo con buona pace ed a discapito della sicurezza penitenziaria.

Ancora, il quadro complessivo dello stato generale dell'organizzazione delle carceri è a dir poco avvilente, e le continue notizie di cronaca in proposito ne evidenziano le tante irrisolte problematiche: non vi sono medici di polizia penitenziaria, non vi sono infermieri di ruolo se non in esiguo nume-

ro, non vi sono psichiatri o psicologi di ruolo, e quindi sempre disponibili.

Tanto premesso, si ritiene che tutte le forze politiche abbiano il dovere morale di farsi carico dei problemi prospettati, che si riflettono immediatamente e fatalmente sulla situazione complessiva delle carceri e che, in assenza di chiarezza normativa e di univoci orientamenti, contribuiscono negativamente a determinare lo stato di difficoltà operativa che spesso si riflette anche sulla popolazione detenuta, stravolgendo, come visto, principi solo formalmente enunciati di sicurezza penitenziaria e di rieducazione del detenuto condannato.

Con il presente disegno di legge si addirebbe, invece, a una riorganizzazione generale dell'amministrazione penitenziaria in cui verrebbero valorizzate le singole professionalità che troverebbero sbocchi di carriera ora negati, ma, soprattutto, si giungerebbe a quella univocità d'indirizzi e coordinamento in premessa enunciati che servirebbe a dare compattezza, efficienza e funzionalità a un'amministrazione e istituzione dello Stato attualmente disgregata ed endemicamente afflitta da contrasti interni e disorganizzazione, derivanti, per lo più, da carenze organizzative e strutturali e dalla assoluta mancanza di una adeguata politica di programmazione.

Entrando nello specifico, con il seguente disegno di legge si propone quanto di seguito illustrato.

L'articolo 1 prevede una revisione dei compiti istituzionali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e l'impiego nei vari settori di competenza.

L'articolo 2 prevede la possibilità di consentire, indistintamente, a prescindere dal sesso, l'utilizzo del personale di polizia penitenziaria in situazioni di emergenza (incendio, terremoto, evasione di massa, rivolta all'interno delle sezioni, eccetera) e per il tempo strettamente necessario per riportare l'ordine. Attualmente, infatti, il paradossale divieto previsto dall'articolo 6, comma 2, dalla legge n. 395 del 1990, impedisce, ad esempio, che in caso di rivolta all'interno

di una sezione femminile possa essere utilizzato personale di polizia penitenziaria maschile e viceversa, per cui si arriverebbe all'assurdo che, mentre potrebbero all'uopo intervenire dei carabinieri o delle agenti di Polizia di Stato femminile in una sezione maschile del carcere ove sia in atto la suddetta rivolta, lo stesso intervento è di fatto vietato alle appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria femminile: un'autentica e illogica contraddizione. Sono previsti, inoltre, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria, sei settori funzionali in relazione ai compiti, alle mansioni ed alle attribuzioni al personale.

L'articolo 3 prevede una delega per la revisione dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, fissandone i criteri direttivi nell'ambito dei quali rientrano l'individuazione degli specifici ruoli del personale, gli inquadramenti nelle corrispondenti qualifiche, le modalità transitorie e ordinarie per l'accesso ai ruoli ed alle qualifiche, nonché la determinazione dei livelli retributivi in relazione al ruolo ed alla qualifica di appartenenza del personale.

L'articolo 4 demanda a un apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia la determinazione degli organici del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 5 prevede l'emanazione di un decreto legislativo per l'istituzione del ruolo speciale dei commissari al quale saranno affidati, prevalentemente, compiti inerenti il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti.

L'articolo 6 contiene disposizioni in materia di procedimenti, sanzioni disciplinari e condoni relativi al personale dell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 7 dispone le modalità d'emanazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge.

L'articolo 8 prevede una modifica sostanziale delle modalità e dei titoli per la nomina del direttore generale e di due vice

direttori generali dell'amministrazione penitenziaria. Tale esigenza nasce dal fatto che la legge 15 dicembre 1990, n. 395, all'articolo 30, vincolava la nomina a direttore generale al possesso di requisiti da cui conseguiva un'eccessiva anzianità (basti vedere chi sono stati gli ultimi tre direttori generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nominati pochi mesi prima del loro collocamento in quiescenza); inoltre, poiché la stessa norma prevedeva che anche un magistrato potesse essere nominato vice direttore generale del Dipartimento, gioco forza è sempre accaduto che tale nomina fosse appannaggio degli appartenenti alla magistratura! Con questo articolo, viene data la possibilità di accedere a questa carica solo ai dirigenti generali del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, così come già accade per la polizia di Stato e gli altri Corpi di polizia, per la parte che riguarda la gestione degli uomini, dei mezzi, delle risorse e delle strutture. Per la restante parte, e quindi soprattutto per quanto attiene la gestione dei detenuti, verrà scelto un dirigente proveniente dalla carriera dei magistrati.

L'articolo 9 prevede la creazione delle banche dati per l'amministrazione penitenziaria, da uniformare a quelle previste dalla legge n. 121 del 1981, relativa alla polizia di Stato.

L'articolo 10 dispone che alla direzione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria vengano impiegate figure appartenenti alla qualifica di dirigente superiore o dirigente generale del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia.

L'articolo 11 determina gli organici dei ruoli direttivo e dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria, tenendo conto delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione delle carceri, in relazione anche ai nuovi compiti del Corpo di polizia penitenziaria (traduzione detenuti, eccetera).

L'articolo 12 demanda al personale appartenente al settore amministrativo-contabile del Corpo di polizia penitenziaria le competenze tecnico-amministrative precedentemente attribuite a funzionari delegati.

L'articolo 13 prevede il riconoscimento al personale dirigente e direttivo del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia delle stesse attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato, non-

chè l'attribuzione dello stesso trattamento giuridico ed economico.

Gli articoli 14 e 15 sanano le sperequazioni in atto nell'amministrazione penitenziaria per quanto attiene agli asili nido, rispetto ad altre amministrazioni dello Stato, e in particolar modo rispetto alla Polizia di Stato.

L'articolo 16 indica le modalità per la copertura delle spese previste dal disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Compiti istituzionali*). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria, in relazione al ruolo d'appartenenza, espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno delle sezioni degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, all'attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti e internati e il servizio di piantonamento dei detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura; svolge attività di controllo su coloro che sono sottoposti a qualsiasi misura restrittiva della libertà personale, sia essa cautelare o esecutiva della pena inflitta.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia non può essere impiegato in compiti che non siano comunque direttamente connessi ai servizi d'istituto, fatti salvi l'impiego ai sensi dell'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e l'esercizio delle funzioni di polizia stradale, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,



n. 285, per le attività direttamente connesse ai compiti d'istituto».

#### Art. 2.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, da adibire a servizi d'istituto all'interno delle sezioni detentive, deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, fatte salve situazioni di emergenza o di pericolo; in caso di rivolta il personale di sesso diverso può essere impegnato eccezionalmente per riportare l'ordine e la sicurezza nelle sezioni e per il tempo strettamente necessario.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei seguenti settori:

a) personale che espleta funzioni di polizia;

b) personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche;

c) personale che espleta funzioni informatiche;

d) personale che espleta funzioni amministrativo-contabili;

e) personale che espleta funzioni sanitarie;

f) personale che espleta funzioni tecniche».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, ogni appartenente al Corpo di polizia penitenziaria deve essere reimpiegato in relazione ai compiti e alle funzioni del proprio settore e del proprio ruolo di appartenenza.

#### Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di ruoli e qualifiche per il personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche, per il personale che espleta funzioni informatiche, per il personale che espleta funzioni amministrativo-contabili, per il personale che espleta funzioni sanitarie, per il personale che espleta funzioni tecniche;

b) suddivisione del personale che espleta funzioni di polizia nei seguenti ruoli, con le rispettive qualifiche:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente, agente scelto, assistente, assistente capo;

2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore;

4) ruolo direttivo: vice commissario, commissario, commissario capo;

5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale;

c) previsione, in prima attuazione della presente legge, che:

1) il personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria venga inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;

2) il personale dirigente dell'amministrazione penitenziaria venga inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo dei dirigenti del personale

del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;

3) gli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello, del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia vengano inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;

4) gli ufficiali, con il grado di colonnello e generale, del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia vengano inquadrati, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo dei dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, fino alla qualifica di dirigente superiore;

5) il personale di cui ai numeri 1) e 2, che non intende transitare nei ruoli ivi indicati, possa transitare, a domanda, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nei corrispondenti ruoli e profili professionali di altre amministrazioni dello Stato, ovvero nei ruoli tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo di polizia penitenziaria, conservando il trattamento economico più favorevole e l'anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale di appartenenza;

6) gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia che non intendano transitare nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dei numeri 3) e 4) possano transitare, a domanda, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in altri Corpi di polizia, con inquadramento nelle qualifiche funzionali corrispondenti;

7) il Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, organizzi corsi di formazione semestrali per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, transitati ai sensi della presente lettera nei rispettivi ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, nonchè per il personale direttivo e

dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria il cui passaggio al ruolo o alla qualifica superiore non sia avvenuto previo superamento del corso-concorso di cui al numero 9);

8) i posti vacanti nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia vengano coperti con l'avanzamento, secondo l'ordine di graduatoria ed anzianità, di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente;

9) i posti vacanti nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia vengano coperti attraverso un corso-concorso cui potranno partecipare tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nella IX qualifica funzionale, profilo professionale di direttore-coordinatore, dell'Amministrazione penitenziaria, ovvero che abbiano maturato l'anzianità per l'accesso alla suddetta qualifica;

10) i posti resisi vacanti, a seguito degli avanzamenti previsti al numero 9), nella qualifica di commissario capo del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia vengano coperti con l'avanzamento, secondo l'ordine di graduatoria ed anzianità di servizio, del personale inquadrato nella VII qualifica funzionale, profilo professionale di collaboratore d'istituto penitenziario, e nella VIII qualifica funzionale, profilo professionale di direttore d'istituto penitenziario, dell'Amministrazione penitenziaria;

11) i posti resisi vacanti, a seguito degli avanzamenti previsti al numero 10), nella qualifica di commissario del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia vengano coperti con l'avanzamento, secondo l'ordine di graduatoria ed anzianità di servizio, del personale inquadrato nella VII qualifica funzionale, profilo professionale di collaboratore d'istituto penitenziario, del-

l'Amministrazione penitenziaria, che non sia stato inquadrato nella qualifica di commissario capo ai sensi dello stesso numero 10), ovvero del personale inquadrato nella qualifica di vice commissario a seguito del corso-concorso previsto dal numero 12);

12) i posti resisi vacanti nella qualifica del vice commissario del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia vengano coperti mediante un corso-concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. Le modalità del corso-concorso saranno stabilite con apposito decreto del Ministro di grazia e giustizia;

d) previsione che il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia svolga le mansioni di cui all'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, all'articolo 3, secondo comma, del regolamento approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e quelle previste da altre leggi;

e) previsione che:

1) per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori restino validi i criteri previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;

2) per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia sia indetto pubblico concorso, secondo la vacanza dei posti, che viene accertata al 31 dicembre di ciascun anno. Al concorso possono partecipare, per il 60 per cento dei posti, tutti i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in legge o in scienze politiche. Il 40 per cento dei posti a concorso è riservato secondo i seguenti criteri: il 20 per cento, agli ispettori del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di

polizia in possesso, almeno, del diploma di scuola media superiore; il 20 per cento al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso del diploma di laurea;

f) previsione dei seguenti livelli retributivi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia:

- 1) agente, agente scelto, assistente: V livello;
- 2) assistente capo, vice sovrintendente: VI livello;
- 3) sovrintendente: VI livello-*bis*;
- 4) sovrintendente capo, vice ispettore, ispettore: VII livello;
- 5) ispettore capo: VII livello-*bis*;
- 6) ispettore superiore: VII livello-*bis*, con previsione del passaggio all'VIII livello dal giorno antecedente a quello del collocamento in quiescenza;
- 7) vice commissario: VII livello-*bis*;
- 8) commissario: VIII livello;
- 9) commissario capo: IX livello;

g) previsione che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui all'articolo 4, che ha determinato gli organici del Corpo, e sulla base delle previsioni in esso contenute, il Ministro di grazia e giustizia indica pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti nei settori del personale che espleta funzioni tecniche, del personale che espleta funzioni informatiche, del personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogiche, del personale che espleta funzioni amministrativo-contabili e del personale che espleta funzioni sanitarie;

h) previsione che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotti uno o più decreti legislativi che consentano, a domanda e previa prova attitudinale, l'accesso del personale dell'Amministrazione penitenziaria ai corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, del personale che espleta funzioni informatiche, del personale che espleta funzioni psico-socio-pedagogi-

che, del personale che espleta funzioni amministrativo-contabili e del personale che espleta funzioni sanitarie;

*i)* previsione che, in via transitoria, l'Amministrazione penitenziaria, per assolvere alle funzioni sanitarie, tecniche, amministrativo-contabili, informatiche e psico-socio-pedagogiche, continui ad avvalersi del personale amministrativo in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e dell'opera di professionisti esterni, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

*l)* previsione dell'abrogazione dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

#### Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3 della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvede alla determinazione degli organici del Corpo di polizia penitenziaria sulla base delle previsioni contenute nei predetti decreti legislativi e nell'articolo 34 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge.

#### Art. 5.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione del ruolo speciale dei commissari del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione che ai commissari del ruolo speciale siano affidati compiti inerenti al servizio traduzione e piantonamenti e

agli altri servizi istituzionali, in modo da evitare interferenze con le attribuzioni proprie del personale dei ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia;

b) previsione che le dotazioni organiche dei commissari del ruolo speciale siano determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo;

c) previsione delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo speciale, sulla base dei seguenti criteri:

1) possibilità di accesso riservata al personale con qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori;

2) possibilità di accesso per anzianità e per merito;

d) previsione che in prima attuazione del decreto legislativo possono transitare nel ruolo speciale, anche in soprannumero, previo superamento di un apposito corso-concorso, tutti coloro che appartenevano al ruolo degli ispettori alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200.

## Art. 6.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 3, comma 1, uno o più decreti legislativi per la determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari del personale del Corpo di polizia penitenziaria, per la regolamentazione dei relativi procedimenti e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma



1, si applicano le norme disciplinari in vigore.

3. Le sanzioni disciplinari inflitte a tutto il personale dell'Amministrazione penitenziaria prima dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse a procedimento penale.

#### Art. 7.

1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

#### Art. 8.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono sostituiti dei seguenti:

«2. Al Dipartimento è preposto il direttore generale dell'amministrazione penitenziaria scelto tra i magistrati di cassazione, ovvero tra i prefetti di prima classe, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

3. Al Dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, nominati dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, uno dei quali scelto tra i dirigenti generali del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia e l'altro proveniente dalla carriera dei magistrati».

#### Art. 9.

1. Il decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 31

della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione tecnica da istituire con il predetto decreto dovrà uniformarsi a quella di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

#### Art. 10.

1. L'articolo 33 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (*Personale dei provveditorati regionali*). - *I*. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente superiore, ovvero un dirigente generale se trattasi di ufficio di particolare rilevanza, del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia».

#### Art. 11.

1. L'articolo 34 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (*Disposizioni in tema di organici*). - *I*. Gli organici del personale del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia sono fissati:

- a) per i dirigenti generali, in 10 unità;
- b) per i dirigenti superiori, in 60 unità;
- c) per i primi dirigenti, in 200 unità.

2. Gli organici del personale del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia sono fissati:

- a) per i commissari capo, in 500 unità;
- b) per i commissari, in 600 unità;
- c) per i vice commissari, in 700 unità».

## Art. 12.

1. L'articolo 37 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 37. - (*Funzionario delegato*). - 1. Le competenze del funzionario delegato sono attribuite al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni amministrativo-contabili».

## Art. 13.

1. L'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. - (*Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo del corpo di polizia penitenziaria*). - 1. Al personale dirigente e direttivo del Corpo di polizia penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, dei relativi decreti legislativi e delle altre norme in materia. Al medesimo personale spettano, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato e le indennità speciali accessorie eventualmente previste per la specificità dei compiti d'istituto.

2. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia sono riconosciute le stesse attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza previste per il personale dei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato».

## Art. 14.

1. All'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è aggiunto il seguente comma:

«I-bis. In luogo dell'istituzione degli asili nido per i figli dei propri dipendenti, di cui al comma 1, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata a stipulare apposite con-

venzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, semprechè risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali, ovvero a procedere al diretto rimborso ai dipendenti delle rette di frequenza, previa presentazione di pertinente documentazione».

#### Art. 15.

1. È autorizzato il rimborso delle rette di frequenza pagate dal personale dipendente dell'Amministrazione penitenziaria dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 16.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte:

a) con le somme, già previste e stanziare sui relativi capitoli di bilancio, relative al pagamento delle prestazioni di tipo convenzionale afferenti i medici di guardia, i medici dei servizi interni per i tossicodipendenti, gli esperti psicologi di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, gli infermieri convenzionati e ogni altra professionalità impiegata presso l'Amministrazione penitenziaria con rapporto di tipo convenzionale. Per il personale amministrativo, operaio e tecnico già di ruolo che chiedi il passaggio nel ruolo tecnico della polizia penitenziaria si procede al relativo inquadramento facendo salvo il trattamento economico già acquisito ove più favorevole;

b) con le economie derivanti dalla riduzione degli appalti per le manutenzioni degli impianti tecnologici a seguito dell'istituzione del ruolo del personale che espleta funzioni, tecniche e dell'inquadramento del pertinente personale nel predetto ruolo;

c) con i fondi individuati a seguito delle ulteriori economie conseguenti alla

progressiva riduzione del lavoro straordinario per effetto dell'incremento degli organici nei vari settori e ruoli del Corpo di polizia penitenziaria a seguito dell'attuazione della presente legge;

*d)* per la parte non coperta con le riduzioni di spesa di cui alle lettere da *a)* a *c)*, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





